

canza di quelli, che sono a disposizione del Ministro della guerra.

317. Le truppe, gli Uffiziali, ed impiegati saranno responsabili delle mancanze, guasti, o deterioramenti, che accaderanno negli alloggi, e si dovranno in conseguenza da loro, nell'atto della partenza, a proprie spese rispettivamente reintegrare, o riparare.

318. Gli abitanti che avranno motivo di dolersi per perdite, guasti, o deterioramenti occasionati dalle truppe, o dagli Uffiziali, ed impiegati militari, dovranno portare i loro reclami prima della partenza, od al più tardi un'ora dopo al Comandante del corpo, o del distaccamento, od al Commissario di guerra, e indispensabilmente agli Amministratori municipali, onde loro ne sia resa giustizia.

319. Dovrà perciò il Comandante del corpo incaricare un Uffiziale di restare in luogo dopo la partenza del reggimento, o corpo di truppe per ricevere i reclami, e nel caso che essi siano giusti, render ragione ai ricorrenti.

Scorso il termine sopra prefinito, non sarà più ascoltato alcun reclamo.

320. Ogniquialvolta prima, od un'ora dopo la partenza dei corpi, distaccamenti, Uffiziali, od impiegati, non sarà pervenuta alcuna doglianza per parte degli abitanti, le Amministrazioni municipali dovranno rilasciare ai corpi, distaccamenti, od altri militari un certificato, da cui risulti non essere stata